

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Premessa: nel seguito sono riportate le condizioni generali di acquisto che disciplinano ogni richiesta di offerta, ogni ordine d'acquisto ed ogni contratto avente ad oggetto l'acquisto di beni, servizi, lavori la cui fabbricazione, lavorazione e/o fornitura sia comunque commissionata da Marazzato Soluzioni Ambientali srl ("Acquirente") a ciascuno dei propri fornitori (il "Fornitore"; Acquirente e Fornitore congiuntamente, di seguito le "Parti"). Con l'accettazione degli ordini di acquisto dell'Acquirente, ai sensi del successivo articolo 2, si intendono integralmente accettate dal Fornitore anche le presenti Condizioni generali che diventano parte integrante delle offerte e dei contratti.

Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra il Fornitore e l'Acquirente, fanno salvo eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta.

Per tutto quanto qui non espressamente disposto o previsto si applicheranno le norme del codice civile e le leggi dello stato italiano.

### Art. 1 - Oggetto.

Il rapporto contrattuale nascente tra il Fornitore e l'Acquirente ha per oggetto i servizi, beni, lavori indicati nell'Ordine/i di acquisto trasmesso di volta in volta dall'Acquirente al Fornitore.

### Art. 2 - Accettazione Ordine Acquisto - Revoca e Recesso dell'Acquirente

Il Fornitore si impegna ad accettare per iscritto, sottoscrivendolo, l'ordine di Acquisto e le presenti condizioni generali. In caso di mancata conferma scritta, l'ordine di Acquisto si intenderà comunque accettato decorsi 2 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.

E' facoltà dell'Acquirente revocare l'Ordine prima dell'accettazione dandone comunicazione scritta senza che ciò comporti il risarcimento di danni a carico dell'Acquirente e senza che lo stesso debba sostenere alcun onere.

Qualora l'ordine abbia ad oggetto la consegna di prodotti specifici legati a determinate attività/cantieri, che per cause non imputabili all'Acquirente non dovessero essere avviati, è facoltà di quest'ultimo recedere dall'ordine in tutto o in parte dandone comunicazione scritta entro 5 giorni dalla consegna dei prodotti, restano esclusi eventuali obblighi di risarcimento o indennizzo al Fornitore da parte dell'Acquirente.

I beni o servizi risultati difettosi o difformi, si intenderanno come non consegnati. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del contratto stesso, fatto salvo eventuale indennizzo o risarcimento dei danni causati per il mancato adempimento puntuale della prestazione.

In caso di ritardo di consegna pari o superiore a 7 gg lavorativi, rispetto a quanto previsto nell'ordine, l'Acquirente si riserva di valutare eventuale annullamento dell'ordine.

### Art. 3 Condizioni particolari di fornitura per i servizi

I servizi devono essere resi nel luogo e con le modalità riportate nell'ordine osservando, a seconda dei casi, le

procedure tecniche necessarie, la normativa regolamentare applicabile, le misure di sicurezza.

Il Fornitore deve fornire i servizi tramite la propria organizzazione di mezzi e di personale ove previsto; potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi solo previo consenso scritto dell'Acquirente come previsto dall'art. 7.

Nel caso in cui il Fornitore svolga tutte o parte delle prestazioni presso aree di proprietà o nella disponibilità dell'Acquirente, il Fornitore s'impegna a eseguire tali prestazioni in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell'ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori.

Il Fornitore garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (d.lgs. 81/2008)

Il Fornitore è responsabile di tutti i danni cagionati, a cose e/o all'Acquirente e/o a terzi, dal proprio personale dipendente o collaboratore dal personale degli eventuali subappaltatori, nel corso dello svolgimento di prestazioni. A tal fine, il Fornitore assume l'obbligo di stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizza RCT e RCO (Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera) di idoneo ammontare per la copertura di tutti i rischi possibili connessi all'oggetto della prestazione e di fornirne copia.

### Art. 4 - Durata delle Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali rimangono in vigore fino a revoca e/o modifica delle stesse comunicate per iscritto da parte dell'Acquirente al Fornitore, e comunque fino al corretto e completo adempimento delle obbligazioni in corso di esecuzione.

### Art. 5 - Corrispettivo

I prezzi dei Beni e/o Servizi oggetto della fornitura saranno indicati negli Ordini di Acquisto. I prezzi indicati negli Ordini di Acquisto saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti. Parimenti, una volta concordati per un determinato periodo, i prezzi saranno fissi e non soggetti a revisioni o aggiustamenti per il periodo concordato.

Il prezzo stabilito è omnicomprendente e al netto dell'IVA o altri oneri fiscali applicabili. Costi e spese supplementari saranno quindi riconosciuti al Fornitore solo se preventivamente autorizzati dall'Acquirente in forma scritta e a seguito di presentazione di prova documentale.

### Art. 6 - Norme contabili.

Il Fornitore eseguirà la fatturazione secondo quanto stabilito nell'Ordine. Le fatture saranno regolarmente assoggettate ad IVA di legge.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire nei termini e condizioni pattuiti.

Resta inteso che l'Acquirente avrà facoltà di sospendere i pagamenti in qualsiasi momento, in caso di inadempimento o ritardo del Fornitore.

L'Acquirente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti nel caso in cui emergano circostanze dalle quali risulti ragionevolmente verosimile che il Fornitore non adempirà regolarmente alle proprie obbligazioni, con l'intesa, tuttavia, che detta sospensione dei pagamenti non legittima il Fornitore

a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dell'Acquirente.

#### **Art. 7 - Divieto di cessione del contratto e dei relativi crediti; condizioni di sub-contratto**

Ciascun Ordine dell'Acquirente e ciascun contratto concluso sulla base delle presenti Condizioni generali non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi, neppure parzialmente, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Inoltre, la cessione dei crediti del Fornitore nei confronti dell'Acquirente, gli ordini di riscossione specifici e altri sistemi di delega dei pagamenti non sono consentiti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

In caso di subappalto o subfornitura da parte del Fornitore delle prestazioni contrattuali o di singole fasi delle prestazioni contrattuali convenute, il Fornitore resterà solidalmente responsabile con il subcontraente nei confronti dell'Acquirente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in capo al Fornitore e dovrà provvedere ad includere nel contratto con il subcontraente tutti gli obblighi del Fornitore stesso di cui alle presenti Condizioni generali.

#### **Art. 8 - Obblighi del Fornitore**

Nello svolgimento dei Servizi e nella realizzazione dei Beni, il Fornitore si atterrà ai seguenti obblighi:

- a) retribuirà regolarmente il proprio personale e darà scrupolosa applicazione ai contratti di lavoro e ai contratti collettivi applicabili, così come puntualmente adempirà ai propri oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di ogni disposizione di legge vigente;
  - b) applicherà scrupolosamente la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, salute, ambiente;
  - c) fornirà all'Acquirente all'accettazione di ogni Ordine di Acquisto, qualora lo svolgimento di Servizi o la fornitura di Beni lo preveda e successivamente con cadenza trimestrale, la certificazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ai dipendenti e/o collaboratori (DURC), nonché i documenti comprovanti l'iscrizione all'INAIL e i relativi pagamenti di premio;
  - d) farà in modo che i propri dipendenti e/o collaboratori siano formati e si attengano scrupolosamente alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare modo al D.Lgs 81/08 e avrà cura di fornire ai propri dipendenti e collaboratori tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per eseguire l'attività in sicurezza;
  - e) provvederà a versare regolarmente le ritenute sui redditi da lavoro relative al personale utilizzato per lo svolgimento dei Servizi, nonché all'IVA e a tutte le imposte dirette e indirette connesse ai Servizi;
  - f) rispetterà quanto disposto all'art. 7 in merito al divieto di subappalto e di cessione dell'Ordine e dei relativi crediti.
- Quale condizione per il pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, lo stesso sarà tenuto, su richiesta dell'Acquirente, a fornire evidenza documentale dell'adempimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente articolo.

#### **Art. 9 - Garanzie - Assicurazioni**

Il Fornitore garantisce i beni venduti per un periodo di 24 mesi, salvo maggior termine riportato sul contratto, dalla data di accettazione da parte dell'Acquirente.

Ferma restando la responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in vigore per la durata delle relazioni commerciali tra le Parti una adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dalla fornitura dei Beni e/o dei Servizi, con un massimale proporzionato al valore degli stessi. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore metterà a disposizione copia della polizza assicurativa di cui al presente articolo e del certificato di pagamento del relativo premio.

#### **Art. 10 - Recesso e risoluzione**

Nell'ipotesi di Ordini effettuati nell'ambito di un rapporto di fornitura ad esecuzione continuata o periodica, l'Acquirente potrà recedere dal rapporto contrattuale in qualunque

momento, anche in relazione a forniture in corso di esecuzione, dandone comunicazione al Fornitore mediante posta certificata con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, termine che il Fornitore dichiara di ritenere congruo in relazione alla natura della propria attività.

Fatta salva ogni ulteriore facoltà di risoluzione in capo all'Acquirente, prevista nelle presenti Condizioni generali, ciascun contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali, potrà essere risolto, in tutto o in parte, dall'Acquirente con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore, tramite posta certificata, qualora il Fornitore si renda inadempiente ad un proprio obbligo contrattuale o di legge, a meno che il Fornitore non ponga rimedio a tale inadempimento entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla contestazione scritta inviata dall'Acquirente a tal fine, sempre che l'inadempimento sia suscettibile di rimedio pieno nello stesso termine, fatto salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 11 - Forza maggiore**

Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per eventuali ritardi o omissioni nell'esecuzione di qualsiasi obbligo ai sensi delle Condizioni Generali, laddove tale ritardo o omissione sia dovuto ad un Evento di Forza Maggiore. Laddove si dovesse verificare un Evento di Forza Maggiore, la Parte colpita si impegna a:

- a) informare tempestivamente l'altra Parte del verificarsi di tale Evento di Forza Maggiore;
- b) porre in essere ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo qualsiasi effetto negativo dell'Evento di Forza Maggiore e per riprendere l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell'Accordo.

Ciascuna Parte avrà il diritto di dichiarare risolto l'Ordine se l'Evento di Forza Maggiore si protrarrà per più di 30 (trenta) giorni lavorativi (da intendersi come qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica o festività in Italia). Resta dunque inteso che la possibilità per una Parte di dichiarare risolto l'Ordine ai sensi del presente articolo opererà unicamente laddove gli eventuali ritardi o omissioni dell'altra Parte nell'esecuzione di qualsiasi obbligo ai sensi dell'Accordo si protraggano per più di 30 (trenta) giorni lavorativi. In caso di tale risoluzione nessuna delle Parti avrà il diritto di chiedere alcun risarcimento nei confronti dell'altra.

#### **Art. 12 - Codice Etico e Modello organizzativo.**

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e all'osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsi nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

Il Fornitore dichiara altresì di aver preso atto che Marazzato Soluzioni Ambientali srl ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello"), nonché un proprio Codice Etico contenente i principi di etica aziendale (il "Codice Etico", consultabile all'indirizzo Internet [www.gruppomarazzato.com](http://www.gruppomarazzato.com)) e di impegnarsi ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, fornitori e partner d'affari ai principi etico-comportamentali che Marazzato Soluzioni Ambientali srl ha enunciato nel proprio Codice Etico, di cui dichiara di aver preso visione.

L'inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni e/o dei principi sanciti dal Decreto e/o dal Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà Marazzato Soluzioni Ambientali srl a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a Marazzato Soluzioni Ambientali srl.

#### **Art. 13 - Riservatezza e Privacy.**

Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui

venissero a conoscenza in occasione della conclusione del contratto medesimo e dell'esecuzione del servizio. Tale previsione è estesa anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo degli effetti del contratto.

Le parti garantiscono che i dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffondere o comunicare a terzi estranei.

Titolare del Trattamento è il Fornitore, il quale garantisce che i dati personali comunicati ovvero già in possesso del Fornitore saranno trattati e conservati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati ai soli fini dello svolgimento dei servizi previsti nell'offerta e per l'adempimento degli obblighi contabili e fiscali connessi come l'emissione della fattura. L'accesso ai dati è permesso ai soli dipendenti e collaboratori del Fornitore nell'esercizio delle relative mansioni lavorative.

L'Acquirente garantisce che i dati personali comunicati per la conclusione del contratto saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e che la comunicazione o la diffusione dei dati all'esterno avviene soltanto verso soggetti appartenenti al Gruppo oppure verso soggetti che svolgono per conto del Fornitore attività connesse al servizio e per la sola finalità di svolgimento di quelle attività. In relazione al trattamento di tali dati il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 scrivendo all'indirizzo [privacy@gruppomarazzato.com](mailto:privacy@gruppomarazzato.com). L'informativa completa per il trattamento dei dati personali, risulta nota al Fornitore che potrà consultarla all'indirizzo web <http://www.gruppomarazzato.com/privacy-cookie>.

#### **Art. 14 - Confidenzialità**

Con riguardo a qualunque informazione, dato o conoscenza, di natura tecnica, scientifica, commerciale o di qualunque altra natura ivi compresi a titolo non esaustivo: qualunque documento, disegno, schema, specifica tecnica, prodotto, processo o prototipo fornito dall'Acquirente al Fornitore per lo svolgimento della prestazione di cui al Contratto ("Informazioni Riservate"), il Fornitore si impegna, per la durata del Contratto e per i 3 (tre) anni successivi, a: (i) non rivelare o comunque rendere disponibili a terzi le Informazioni Riservate e ad usare queste solamente ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (ii) a copiare, riprodurre o duplicare le Informazioni Riservate solamente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della prestazione di cui al Contratto; (iii) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta dell'Acquirente, qualunque documento o materiale che contenga o faccia riferimento alle Informazioni Riservate. Resta inteso che non costituiscono Informazioni Riservate le informazioni che erano pubbliche al momento della divulgazione al Fornitore o che lo divengano successivamente per fatto non imputabile al Fornitore stesso.

#### **Art. 15 - Proprietà Intellettuale**

Il Fornitore garantisce che l'utilizzo dei beni e dei servizi forniti all'Acquirente non comporta contraffazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro titoli di privativa. L'Acquirente è titolare pieno ed esclusivo di tutti i risultati generati dal Fornitore in esecuzione del contratto, quali ad esempio le invenzioni, il disegno industriale, il know-how, il software e ogni altro risultato conseguito nell'adempimento del contratto. L'Acquirente è inoltre titolare pieno ed esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti da tali risultati, quali il diritto di richiederne e ottenerne la brevettazione e ogni altra forma di protezione - in Italia e all'estero - prevista dalla vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, nonché il diritto di sfruttarli e disporne liberamente, senza limitazione alcuna. Il Fornitore si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il trasferimento e la piena proprietà dei risultati in capo all'Acquirente.

#### **Art. 16 - Foro competente.**

Per ogni controversia, relativamente al presente ordine, se non diversamente esplicitato per iscritto da parte del Fornitore, è competente esclusivamente il Foro di Vercelli. Il Fornitore dichiara di aver letto le condizioni generali del servizio riportate e le approva specificamente anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342, comma 2, del codice civile.